



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

D **EMONA, 6**
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL

PREFETTO DI ALESSANDRIA
PIAZZA LIBERTA' 17
15121 ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. Ingiunzione ex art. 22 L.689/1991 (violazione codice della strada)

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **465/2020**

in data : **08/01/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

PREFETTO DI ALESSANDRIA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



L'AGGREGATO P. QUARANTINO
D. Maria K. [signature]

Alessandria 08/01/2021

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria dott.ssa Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

nato a Brandico (BS)

residente in Alessandria,

elettivamente domiciliato in Alessandria, via Cremona n. 6,

presso **Alessandria Globoconsumatori Onlus** (C.F. 96056180068), in proprio.

RICORRENTE

Contro

PREFETTURA DI ALESSANDRIA, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.L.vo 150/2011 dal Vice Prefetto Aggiunto dott.ssa Maria Clara Callegari, in forza di delega prot. 4142/2019/Gab. del 18.2.2020.

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte opponente: "Si chiede (...) l'annullamento del verbale di contravvenzione al codice della strada N. 1016989 del 19/04/2019 alle ore 16:14 (N. Registro verbali 16861/2019) e l'archiviazione di ogni sanzione pecuniaria. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge e sia concesso al ricorrente di pagare la multa come se fosse stato lasciato il preavviso di accertamento, e quindi con la riduzione del 30% che



riporterebbe la cifra da corrispondere al Comune di Alessandria in 29,40 Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Conclusioni di parte opposta: “Voglia l’Ill.mo Giudice di pace, respinta ogni contraria istanza, rigettare il ricorso perché infondato e, in ragione della pretestuosità delle motivazioni addotte, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, nella misura che l’Ill.mo Giudice di Pace ritiene congrua, ai sensi dell’ art. 96 c.p.c.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 17.02.2020 chiedeva l’annullamento della ordinanza ingiunzione Prot. 21400/2019 AREA III Dep. R emessa il 9.01.2020 dal Prefetto di Alessandria in esito al rigetto del ricorso ex art. 203 CdS avverso verbale n. 1016989 emesso il 19.9.2019 dalla Polizia Municipale di Alessandria in conseguenza dell’accertamento della violazione di cui all’art. 157/2-8 CdS.

Il ricorrente, dopo avere rilevato una carenza motivazionale dell’impugnato provvedimento, deduceva a principale ed assorbente motivo di ricorso la genericità della contestazione, non essendo riportato nel verbale il numero civico ed il punto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l’infrazione, essendo nel verbale solamente riportato che *“il conducente del veicolo sopra citato effettuava sosta o fermata collocando il veicolo dis ante dal margine della carreggiata”*, infrazione che sarebbe avvenuta in *“località pza Marconi Guglielmo via Caniggia Carlo”*; eccepiva infine la illegittimità della mancata contestazione immediata non essendo egli assente al momento della presunta infrazione, e la mancata apposizione del preavviso di contestazione.



La Prefettura depositava in data 14.4.2020 la comparsa di risposta allegando la documentazione afferente all'accertamento, in particolare i fotogrammi comprovanti l'avvenuta infrazione.

Il procedimento veniva rinviato per discussione al 26.11.2020. ed in tale data il ricorrente, previa replica alla documentazione avversaria, insisteva nell'accoglimento del ricorso.

Il ricorso appariva fondato ed andava quindi accolto.

La documentazione prodotta dall'Amministrazione evidenzia che l'infrazione è stata rilevata direttamente da personale della Polizia Municipale il quale utilizzava apparecchiatura "targa System".

Nelle controdeduzioni l'organo accertatore dichiara che *"la vettura indicata era lontano dal margine destro della strada"* e ad ulteriore specificazione della descrizione sommaria contenuta nel verbale aggiungeva che *"il veicolo era posizionato ad alcuni metri dal ciglio della strada e inoltre, come d'abitudine di molti automobilisti, era posizionato davanti ad alcune transenne che delimitano l'area pedonale di p.zza Marconi (...) il veicolo si trovava nei pressi dell'intersezione p.zza Marconi con via Caniggia (come descritto sul preavviso)"*.

Tuttavia, come rilevato dalla parte ricorrente, il fotogramma in cui è raffigurato il mezzo in infrazione ha impresso quale *"indirizzo rilevamento"* quello di *"Via San Giacomo della Vittoria civico 64"*, contrariamente a quanto indicato nel verbale.

Tale discrasia, unitamente alla obiettiva genericità della descrizione dell'illecito contenuta nel verbale (in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo al luogo della infrazione) fa ritenere che l'Amministrazione non abbia assolto alla prescrizione di cui all'art. 201 CdS secondo cui in caso di contestazione non immediata il verbale notificato deve contenere (si ritiene: a pena di nullità) *"gli estremi precisi e dettagliati della violazione"*.



I restanti motivi si ritengono assorbiti.

La condanna al pagamento delle spese documentate segue la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 6 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza opposta.

Pone a carico della Prefettura resistente gli esposti di lite pari ad € 43,00

Alessandria, 26/11/2020.

Deposito in cancellaria oggi
Alessandria il, 24/11/2020

Il Giudice di Pace

DOTTORESSA ANZIA DETTORI

IL CANCELLIERE
(Dott. G. S. ...)



GLOBOCONSISTENTE.IT

GLOBOCOONSUMATORI.IT